

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il 20 dicembre 2023, in prima convocazione, e, occorrendo **il 21 dicembre 2023 in seconda convocazione**)

**** *** ****

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Ulisse**", "**UBM**" o la "**Società**"), in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio ZNR notai, Via Pietro Metastasio n. 5, Milano, per il 20 dicembre 2023, ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo **il 21 dicembre 2023, in seconda convocazione**, stessi ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

2 Modifica degli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 30 e 35 del vigente testo di statuto sociale a seguito di modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di fornirVi un'illustrazione del predetto argomento all'ordine del giorno.

**** *** ****

La proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

- nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "*rebranding*" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito dell'acquisizione del "Gruppo Borsa Italiana" da parte di Euronext N.V. Come noto, nel contesto delle menzionate attività di "*rebranding*", a partire dal 25 ottobre 2021, il mercato AIM Italia è stato ridenominato Euronext Growth Milan e la figura del Nominated Adviser è stata ridenominata Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni presenti nel vigente testo di statuto sociale;
- nell'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto talune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – che entreranno in vigore dal 4 dicembre 2023 – tra cui l'eliminazione dell'adempimento di preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor degli amministratori indipendenti nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni.

Alla luce di quanto precede, si propone dunque la modifica dei riferimenti all'AIM Italia, al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Nominated Adviser contenuti, a seconda dei casi, negli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 30 e 35 del vigente testo di statuto sociale nonché l'eliminazione dei riferimenti alla preventiva individuazione o positiva valutazione degli amministratori indipendenti da parte del Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) contenuti nell'articolo 22 del vigente testo di statuto sociale.

Qualora le proposte di deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa vengano approvate dall'Assemblea degli Azionisti, si renderà necessario procedere alle correlate modifiche

statutarie, nei termini meglio specificati nella tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello proposto che segue (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 Capitale sociale – Azioni	Articolo 5 Capitale sociale – Azioni
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato).</i>
<p>5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione (“AIM Italia”), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”)</p>	<p>5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione (“AIM Italia”) (“Euronext Growth Milan”), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”)</p>
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
Articolo 6 Identificazione degli azionisti	Articolo 6 Identificazione degli azionisti
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
<p>6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale</p>	<p>6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di</p>

<p>sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>	<p>partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile</p>
<p>9.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (“Disciplina sulla Trasparenza”) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale</p>	<p>9.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (“Disciplina sulla Trasparenza”) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia Euronext Growth Milan, come di volta in volta integrato e modificato (“Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan (la “Partecipazione Significativa”) e qualsiasi “Cambiamento</p>

<p>della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p>	<p>Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p>
<p><i>(invariato)</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>9.3 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p>	<p>9.3 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p>
<p><i>(invariato)</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>9.8 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> codice civile, 111-<i>bis</i> delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p>	<p>9.8 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> codice civile, 111-<i>bis</i> delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con</p>

	azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
Articolo 10 Offerta pubblica di acquisto	Articolo 10 Offerta pubblica di acquisto
10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “ Disciplina Richiamata ”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (il “ Regolamento Emittenti AIM Italia ”).	10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan , si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “ Disciplina Richiamata ”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia Euronext Growth Milan —come successivamente modificato (il “ Regolamento Emittenti AIM Italia ”).
10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.	10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
Articolo 11 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF	Articolo 11 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF
11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di	11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia Euronext Growth Milan , si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e

acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.	di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
Articolo 12 Recesso	Articolo 12 Recesso
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.	12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan , salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.
Articolo 13 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni	Articolo 13 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni
13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser incaricato dalla Società (il "Nominated Adviser") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.	13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (il "Nominated Adviser") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti	13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan , la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni

<p>finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>degli strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Competenze dell'assemblea ordinaria</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Competenze dell'assemblea ordinaria</p>
<p><i>(invariato)</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – e dal presente Statuto e, in particolare:</p> <p>(a) approva il bilancio d'esercizio;</p> <p>(b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;</p> <p>(c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;</p> <p>(d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p>	<p>14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan – e dal presente Statuto e, in particolare:</p> <p>(a) approva il bilancio d'esercizio;</p> <p>(b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;</p> <p>(c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;</p> <p>(d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p>
<p>14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli</p>	<p>14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan;</p> <p>(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan;</p> <p>(c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia Euronext Growth Milan, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera,</p>

<p>azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan.</p>
<p align="center">Articolo 15 Competenza dell'assemblea straordinaria</p>	<p align="center">Articolo 15 Competenza dell'assemblea straordinaria</p>
<p>15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>(a) le modifiche allo Statuto;</p> <p>(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>(c) l'emissione degli strumenti finanziari;</p> <p>(d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;</p> <p>(e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – nonché dal presente Statuto.</p>	<p>15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>(a) le modifiche allo Statuto;</p> <p>(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>(c) l'emissione degli strumenti finanziari;</p> <p>(d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;</p> <p>(e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan – nonché dal presente Statuto.</p>
<p align="center">Articolo 17 Intervento e rappresentanza</p>	<p align="center">Articolo 17 Intervento e rappresentanza</p>
<p><i>(invariato)</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della</p>	<p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della</p>

legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.	legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
Articolo 22 Composizione e nomina	Articolo 22 Composizione e nomina
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.	22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull' AIM Italia Euronext Growth Milan , la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal <i>Nominated Adviser</i> secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.	22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal <i>Nominated Adviser</i> secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
<i>(invariato)</i>	<i>(invariato)</i>
22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti	22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti

<p>statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal <i>Nominated Adviser</i> se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>	<p>statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal <i>Nominated Adviser</i> se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>
<p><i>(invariato)</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>	<p>22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>
<p>22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero</p>	<p>22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero</p>

<p>consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i>. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i>. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal <i>Nominated Adviser</i>.</p>	<p>22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal <i>Nominated Adviser</i>.</p>
<p>(invariato)</p>	<p>(invariato)</p>
<p>Articolo 30 Collegio Sindacale</p>	<p>Articolo 30 Collegio Sindacale</p>
<p>(invariato)</p>	<p>(invariato)</p>
<p>30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p>	<p>30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p>
<p>(invariato)</p>	<p>(invariato)</p>
<p>Articolo 35 Rinvio alle norme di legge</p>	<p>Articolo 35 Rinvio alle norme di legge</p>
<p>35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente</p>	<p>35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente</p>

Statuto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, pro tempore vigenti.	Statuto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan , pro tempore vigenti.
--	---

L'assunzione delle deliberazioni relative alle predette modifiche statutarie non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

**** *** ****

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazioni:

"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., in sede straordinaria

- *esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate;*

delibera

1. *di approvare la modifica degli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 30 e 35 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alla ridenominazione del mercato AIM Italia nonché di eliminare i riferimenti all'adempimento di preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) degli amministratori indipendenti;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro (nei limiti di legge e ferma perciò la natura collegiale delle attività per le quali le norme applicabili prevedono tale modalità operativa) ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese. I predetti delegati potranno subdelegare le attività che precedono a procuratori speciali, ove non si tratti di attività riservata ad essi amministratori."*

**** *** ****

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti".

Udine, 4 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Saverio Scelzo